

CONTRATTI

TRANSAZIONE

01/09/2022

La Corte di Cassazione chiarisce i confini delle “reciproche concessioni” in tema di transazione

In tema di transazione, le reciproche concessioni, cui si riferisce il primo comma dell'art. 1965 c.c., devono essere intese in correlazione con le reciproche pretese e contestazioni e non già ai diritti effettivamente a ciascuna delle parti spettanti.

di Massimiliano Summa - Avvocato

CASS. CIV., SEZ. III, SENT., 31 AGOSTO 2022, N. 25600

Il caso. La questione sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione verte sui requisiti necessari a qualificare un accordo tra le parti come transazione ex art. 1965 c.c.

Secondo la ricorrente – attrice in via monitoria nei precedenti giudizi di merito – i Giudici territoriali avrebbero erroneamente qualificato come transazione un accordo sottoscritto con la debitrice in difetto dei necessari requisiti della *res dubia* e dell'*aliquid datum, aliquid retentum*.

La decisione della Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato quanto statuito dai giudici di merito.

Secondo i Giudici, come noto, il contratto di transazione – che nel codice civile vigente è riproposto con una previsione sostanzialmente analoga a quella del codice del 1865 con la sola “novità” introdotta dal comma 2 dell'art. 1965 c.c. – è composto di due elementi essenziali, rappresentati dalla *res litigiosa* e dal nuovo regolamento di interessi che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite.

In tale contesto, in particolare, a integrare il contratto di transazione è stato ritenuto idoneo anche un accordo con il quale le parti di limitino ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un *quid medium* tra le prospettazioni iniziali.

Più in generale, la Corte di Cassazione ha affermato il principio in base al quale in tema di transazione, le reciproche concessioni, cui si riferisce il primo comma dell'art. 1965 c.c., devono essere intese in correlazione con le reciproche pretese e contestazioni e non già ai diritti effettivamente a ciascuna delle parti spettanti.

Nel caso in esame, i giudici di legittimità non hanno ritenuto dubitabile che l'accordo tra le parti presentasse i requisiti della transazione.

Allo scopo, infatti, di superare «un dissenso potenziale, pur se ancora da definire nei più previsti termini di una lite», l'accordo prevedeva che la debitrice versasse alla ricorrente un importo che costituiva, appunto, un *quid medium* tra la pretesa avanzata da quest'ultima e quanto riteneva invece di dover versare la debitrice.

Pertanto, se è vero che il profilo del sopra menzionato *aliquid datum, aliquid retentum* deve essere apprezzato solo in correlazione con le reciproche pretese e contestazioni e non già in relazione ai diritti effettivamente a ciascuna delle parti spettanti, non possono esservi dubbi, nel caso in esame, in relazione alla sua effettiva ricorrenza.

Cass. civ., sez. III, sent., 31 agosto 2022, n. 25600

Presidente Frasca – Relatore Guizzi

Il testo integrale della sentenza sarà disponibile a breve.